



# COMUNE DI OSTRÀ VETERE

Provincia di Ancona

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 30-03-15 **COPIA**

**Oggetto:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 21:00, nel salone "Peverini" della residenza municipale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano:

<b>MEME' LUCA</b>	<b>P</b>	<b>ROTATORI MARTINA</b>	<b>P</b>
<b>MANONI MANUEL</b>	<b>P</b>	<b>CAMPOLUCCI ANTONELLA</b>	<b>P</b>
<b>BROCANELLI LUIGINA</b>	<b>P</b>	<b>CALABRESE ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>BRUNETTI GIACOMO</b>	<b>P</b>	<b>CODIAS GIUSEPPINA</b>	<b>A</b>

presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor MEME' LUCA in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Signor Dott. Conti Claudia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MANONI MANUEL  
CAMPOLUCCI ANTONELLA  
CALABRESE ALESSANDRO

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-04-15.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Conti Claudia

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-03-15

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Conti Claudia

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.**

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 19/05/2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 21/05/2014 ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 30.03.2015 con la quale si approvano le modifiche al Regolamento IUC, da applicare a far data dal 1° gennaio 2015;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) così come modificato dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015):

- c. 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (*inserito con legge stabilità 2015*) l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015 (*sostituito con legge stabilità 2015*) nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i

limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTO l'art. 1, comma 692, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di Stabilità 2015), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014:

- c. 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all' articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 , e successive modificazioni, è prorogato al 10 febbraio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall' articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall' articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Articolo 7, nei seguenti casi:

➤ PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

- 1) Per *abitazione principale* si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- 2) Per *pertinenze* dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di n. 1 (uno) unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazioni di Consiglio Comunale, adottate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "*Il termine*

*per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 24-12-2014 (G.U. n. 301 del 30-12-2014) ad oggetto "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali ;

VISTO il Decreto del Sindaco di Ostra n. 4 del 27.02.2015 ad oggetto: "Decreto di nomina responsabile ufficio associato settore: Patrimonio, Entrate, Segreteria e servizi alla persona";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 19/03/2015 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) – Nomina funzionario responsabile";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

#### SI PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:

##### **ALIQUOTA 2 per mille**

Per Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU.

Sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

##### **ALIQUOTA "2,5" + "0,8" per mille**

Per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati censiti in catasto nelle categorie D1, D2, D3, D6, D7, D8, C1, C3 ed aree edificabili.

##### **ALIQUOTA "2,5" per mille**

Per i fabbricati diversi dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, censiti in catasto nelle categorie D1, D2, D3, D6, D7, D8, C1, C3 e per le aree edificabili.

## **ALIQUOTA "1" per mille per D10 (accessori agricoli)**

3. di dare atto che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;
4. di determinare le seguenti DETRAZIONI TASI, ai sensi del comma 677 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Articolo 7:

### **PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:**

**a1)** Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

**a2)** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**DETRAZIONE:** dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 50,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

5. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
  - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
  - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
  - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- polizia locale	€
92.746,62	
- cultura e beni culturali	€
78.509,43	
- servizi necroscopico e cimiteriale	€
40.285,12	
- servizi viabilità e trasporti	€
116.521,21	

- manutenzione verde pubblico e tutela dell'ambiente	€
19.250,00	
- illuminazione pubblica	€
101.485,86	
- servizi socio-assistenziali	€
734.551,65	

6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC modificato con deliberazione Consiliare n. 5 del 30.03.2015 da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2015;
8. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
9. di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI-TARI e IMU, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la su estesa proposta di deliberazione;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, la registrazione integrale della discussione viene riprodotta su supporto CD, consegnato in copia ai capigruppo consiliari e conservata agli atti presso l'ufficio di segreteria comunale;

**CON VOTI favorevoli 6, contrari 0, astenuti 1 (Calabrese Alessandro)**, espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

- di approvare la proposta sopra riportata concernente l'oggetto.

E, vista l'urgenza, con apposita e separata votazione dal seguente esito:

**favorevoli 6, contrari 0, astenuti 1 (Calabrese Alessandro)**,

### DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.*

Il Presidente  
f.to MEME' LUCA

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Conti Claudia

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE  
N. 12 DELL'ANNO 2015  
AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, D.LGS. N. 267/2000.**

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data:

Il Responsabile del servizio  
f.to Rag. Chiovi Anna Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 25-03-15

Il Responsabile del servizio  
f.to Paoloni Giuseppe

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Il Segretario Comunale  
Conti Claudia